

REGOLAMENTO (CE) N. 454/97 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1997

relativo al rilascio di titoli di importazione per il riso di cui al codice NC 1006 originario dei paesi e territori d'oltremare, nel quadro delle misure di salvaguardia istituite dal regolamento (CE) n. 304/97 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 109,

visto il regolamento (CE) n. 304/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, che istituisce misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 304/97 ha istituito misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare, in appresso denominati PTOM, che tali misure garantiscono il beneficio dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione nel quadro di un contingente tariffario, nonché la sua ripartizione a seconda delle diverse origini ivi precisate; che è prevista, in particolare, la limitazione quotidiana delle domande di titoli, per operatore e per origine; che, per non superare il volume del contingente tariffario, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento in esame, qualora i quantitativi richiesti superino i quantitativi ancora disponibili per una o più delle quote fissate, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande il giorno del superamento;

considerando che i quantitativi chiesti il 28 febbraio 1997 superano i quantitativi disponibili per l'origine «Montserrat o isole Turks e Caicos»; che, di conseguenza, è opportuno applicare il disposto dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 304/97 per le domande presentate alla data suddetta, per l'origine indicata, nonché prevedere il rigetto delle domande presentate successivamente e pendenti per tale origine;

considerando che le quantità disponibili per l'origine «Montserrat o isole Turks e Caicos» per l'importazione nel quadro del contingente tariffario indetto dal regolamento (CE) n. 304/97 sono esaurite per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1997; che è quindi necessario sospendere la presentazione delle domande di titoli di importazione nel quadro di tale regolamento per l'origine suddetta;

considerando che occorre rammentare che, in applicazione del regolamento (CE) n. 115/97 della Commissione, del 22 gennaio 1997, relativo al rilascio di titoli di impor-

tazione per il riso di cui al codice NC 1006 originario dei paesi e territori d'oltremare, nel quadro delle misure di salvaguardia istituite dal regolamento (CE) n. 21/97⁽³⁾, la presentazione di domande di titolo di importazione per le origini «Montserrat» e «altri PTOM» è sospesa fino al 30 aprile 1997 in quanto sono esauriti i quantitativi previsti dal contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 304/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede al rilascio di titoli di importazione di riso e di rotture di riso di cui al codice NC 1006, le cui domande sono state presentate nel quadro del regime di cui al regolamento (CE) n. 304/97, limitatamente alle quantità indicate nelle domande previa applicazione della seguente percentuale di riduzione:

- 50,52861 % per le domande indicanti l'origine «Montserrat o isole Turks e Caicos» di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino del regolamento (CE) n. 304/97 presentate il 28 febbraio 1997.

Articolo 2

Per le domande di titoli di importazione di riso e di rotture di riso di cui al codice NC 1006 presentate a partire dal 1° marzo 1997 per l'origine «Montserrat o isole Turks e Caicos», di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino del regolamento (CE) n. 304/97, non viene rilasciato alcun tipo di importazione nel quadro del contingente tariffario.

Articolo 3

La presentazione di domande di titoli di importazione di riso e di rotture di riso di cui al codice NC 1006 dell'origine «Montserrat o isole Turks e Caicos», di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino del regolamento (CE) n. 304/97, è sospesa fino al 30 aprile 1997.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 51 del 21. 2. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 20 del 23. 1. 1997, pag. 30.